

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1613

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TONI RICCIARDI**

Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini italiani residenti in Stati europei non appartenenti all’Unione europea

Presentata il 14 dicembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cittadinanza europea implica un rapporto tra il cittadino e l’Unione europea caratterizzato da diritti, da doveri e dalla partecipazione alla vita politica.

Secondo l’articolo 39 della Carta fondamentale dell’Unione europea, « ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto ».

Nel nostro Paese l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è stata inizialmente disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, che, sebbene con alcune modifiche recate in particolare dal

decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è ancora la normativa che regola le elezioni europee in Italia. Infatti, nonostante l’articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisca la possibilità di adottare una procedura uniforme a tutti gli Stati membri, questo non è avvenuto, e attualmente ciascun Paese membro stabilisce le proprie modalità di elezione, seppur nell’ambito di alcune regole comuni.

L’articolo 3 del citato decreto-legge n. 408 del 1994 prevede che i connazionali residenti nei Paesi membri dell’Unione europea possano votare per l’elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Questa possibilità, previa comunicazione al consolato competente, è prevista anche per gli elettori non residenti che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché per gli elettori familiari con essi conviventi.

Invece gli elettori italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono attualmente votare esclusivamente in Italia. Difatti, non sono previste, in base alla normativa vigente, iniziative per adottare forme transitorie di allestimento di seggi elettorali per i residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea poiché la legge 27 dicembre 2001, n. 459, sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero non si applica alle elezioni europee, così come, peraltro, il sistema del voto per corrispondenza.

Questo crea inevitabilmente un *vulnus* al diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, nonché alla più ampia partecipazione alla democrazia europea. Difatti, proprio le elezioni europee dovrebbero, più delle altre, garantire la più ampia espressione di voto possibile, oltre i confini nazionali.

Sebbene un'eventuale modifica della legge che permetta a tutti i connazionali residenti all'estero, compresi quelli che risiedono in Paesi non appartenenti all'Unione europea, di votare per le elezioni parlamentari europee andrebbe valutata attentamente poiché molte circoscrizioni consolari coprono territori talmente vasti da rendere qualsiasi distribuzione di seggi inadatta ad assicurare una ragionevole prossimità agli aventi diritto, con una conseguente bassa partecipazione elettorale a fronte di un considerevole sforzo logistico e organizzativo delle rappresentanze diplomatico-consolari, ciò non può dirsi riferendosi al solo territorio geografico del continente Europa.

Di questo nostro continente, mi vorrei soffermare in particolare su due Paesi, che storicamente raccolgono gran parte dell'e-

migrazione italiana: Svizzera e Inghilterra; quest'ultima a causa dell'esito del *referendum* del 2016 sull'uscita dall'Unione europea è tornato ad essere considerato, anche ai fini dell'esercizio di voto *ex lege* n. 18 del 1979, un Paese *extra* europeo. Si tratta di due Stati che appartengono entrambi allo Spazio economico europeo e sono caratterizzati da una rete diplomatico-consolare capillare, nonché dalla presenza, nell'ultimo decennio, di una numerosa comunità di giovani connazionali emigrati, particolarmente interessati a partecipare all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

Si stima, infatti, che attualmente siano più di 400.000 i connazionali che vivono nel Regno Unito e, se a questi si aggiungono i circa 300.000 italiani residenti in Svizzera, risulta che più di 700.000 aventi diritto al voto italiani, che risiedono nello spazio geografico europeo, non potranno votare il prossimo anno a meno di non intraprendere uno « scoraggiante » – in termini di propensione alla partecipazione al voto – viaggio nella Penisola per esercitare questa importantissima prerogativa.

Nel Regno Unito sono presenti tre consolati italiani, ovvero il consolato generale di Londra, Manchester ed Edimburgo, mentre nella Confederazione Elvetica sono presenti quattro Uffici consolari, rispettivamente, nelle città di Basilea, Ginevra, Lugano e Zurigo.

La modifica avanzata dalla presente proposta di legge è intesa a favorire la più ampia partecipazione possibile, con uno sforzo per l'Italia decisamente sostenibile sia dal punto di vista logistico sia da quello economico, su un tema così importante come l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero, anche in vista delle prossime elezioni europee.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che sia estesa la possibilità di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo anche ai cittadini italiani residenti in Paesi del continente Europa dove risiedano oltre 300.000 italiani.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede l'onere di spesa stimato in circa 5 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, » sono inserite le seguenti: « e gli elettori italiani residenti negli altri Stati del continente europeo in cui risiedono più di 300.000 cittadini italiani »;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dagli altri Stati di cui al comma 1 »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dei Paesi membri dell'Unione » sono inserite le seguenti: « o degli altri Stati di cui al comma 1 »;

d) al comma 4, dopo le parole: « presso i Paesi dell'Unione » sono inserite le seguenti: « e presso gli altri Stati di cui al comma 1 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0068390